

N. 02086/2013REG.PROV.COLL.

N. 07279/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7279 del 2012, proposto da:
Leonardantonio Cassano, Donato Marinosci, rappresentati e difesi dagli avv.
Francesco Baldassarre, Enrico Pellegrini, con domicilio eletto presso Francesco
Baldassarre in Roma, via Flaminia, 56;

contro

Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Cimaglia, con
domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via Cola di Rienzo, 271;
Ufficio Elettorale Centrale in Persona del Pres. Dott. Claudio Casarano,
Commiss.Elettorale Centrale Comune Martina Franca in Pers. Pres. Des. Dott. C.
Casarano, Commiss.Elettorale Centrale Comune Martina Franca in Pers. Pres.
Tribunale Taranto Dott. A. Morelli;

nei confronti di

Cataldo Leggieri, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Margiotta, con domicilio eletto presso Riccardo Delli Santi in Roma, via Monserrato N. 25;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01581/2012, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti consiglio comunale di Martina Franca elezioni del 6 e 7 maggio 2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca e di Cataldo Leggieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Baldassarre, Lorusso, per delega dell'Avv. Cimaglia, e Margiotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel maggio 2012 per l'elezione diretta del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Martina Franca, l'Ufficio Centrale Elettorale ha attribuito, in applicazione dell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del premio di maggioranza ivi previsto (60% dei seggi), 15 seggi (su 24) alla coalizione collegata al sindaco eletto ed i restanti 9 seggi alle liste/coalizioni collegate agli altri candidati sindaci non eletti.

Tale attribuzione dei seggi è stata contestata giudizialmente dai signori Leonardantonio Cassano e Donato Marinosci in qualità rispettivamente di candidato sindaco e rappresentante di lista, ad avviso dei quali, correttamente

applicando il ricordato art. 73, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla coalizione collegata al candidato eletto sindaco sarebbero spettati 14 e non 15 seggi, giacchè il 60% di 24 seggi era pari a 14,4, senza che potesse considerarsi ammissibile l'arrotondamento alla cifra pari superiore, tanto più che la parte decimale era inferiore a 0,5 .

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, con la sentenza n. 1581 del 19 settembre 2012, ha respinto il ricorso.

Avverso detta sentenza i signori Cassano e Marinosci hanno interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Si è altresì costituito in giudizio il sig. Cataldo Leggieri, quale consigliere di maggioranza eletto al 15° posto, chiedendo parimenti la reiezione del ricorso.

All'udienza del giorno 11 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l'unico mezzo di gravame i ricorrenti deducono l'erroneità della gravata sentenza *“laddove, ritenendo che il numero 14,2 dovesse essere arrotondato per eccesso, ha attribuito 15 seggi alle liste collegate al candidato sindaco eletto”*.

Assumono, al riguardo, che *“quand'anche il rapporto percentuale non esprima un numero intero, le cifre decimali non potranno mai far variare in aumento il rapporto percentuale facendo lievitare il numero dei seggi da assegnare alla coalizione collegata al sindaco vincente”*.

2. La doglianza non può essere condivisa, alla stregua dei puntuali e convincenti precedenti di questa Sezione n. 1197 del 1° marzo 2012 e n. 2260 del 18 aprile 2012, a cui il Collegio ritiene di dover aderire.

3. Ed invero, il comma 10 dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267 del 2000 prevede tra l'altro che *“qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60*

per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50% dei conti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

E' pacifico , quindi, che alla coalizione di liste collegate al sindaco vincente spetta il 60% dei 24 seggi di cui è composto il consiglio comunale di Martina Franca.

Poiché aritmeticamente il 60% di 24 corrisponde a 14,4, non possono essere attribuiti alla coalizione vincente 14 seggi, come sostenuto dai ricorrenti in primo grado, in quanto ciò costituirebbe una macroscopica ed inammissibile violazione di legge: 14 seggi infatti corrisponderebbe non già al 60%, bensì al 58,33% dei 24 seggi, il che tradirebbe la *ratio* della ricordata normativa che, per consentire la migliore governabilità dei medi e grandi comuni, ha ritenuto indispensabile che la lista o la coalizione di liste collegate al sindaco vincente, anche a seguito del ballottaggio, che non abbia raggiunto almeno il 60% dei seggi, consegua l'assegnazione del 60% dei seggi.

Le considerazioni precedenti, alla stregua delle quali deve ritenersi corretta nel caso di specie l'assegnazione da parte dell'Ufficio Centrale Elettorale alla coalizione di liste collegate al sindaco vincente di 15 seggi, escludono contemporaneamente in radice la stessa rilevanza delle pur suggestive considerazioni circa l'arrotondamento della cifra decimale risultante dall'operazione aritmetica, tanto più che tali argomentazioni non trovano alcun supporto, neppure a livello indiziario, nella norma in esame.

4. Per le ragioni esposte l'appello si appalesa infondato e , come tale , da respingere. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, stante la peculiarità della controversa ed il non univoco indirizzo giurisprudenziale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)